

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.D. n. 1013-51450 del 18/12/2013 di concessione di derivazione d'acqua dal Rio Tredici Laghi in Comune di Prali ad uso energetico.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 1013-51450 del 18/12/2013 ; Codice Univoco: TO-A-10458

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

Determina

- 1) nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Comune di Prali - C.F n. 85000070012 la concessione di derivazione d'acqua dal Rio dei Tredici Laghi, in Comune di Prali, in misura di 50 l/s massimi e 13,5 l/s medi, ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 450 la potenza nominale media di kW 35,5 (centralina Malzat);
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
- 3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalita' e secondo la periodicita' definita dalle leggi;
- 5) di notificare il presente provvedimento, oltre che all'interessato, alla Autorita' di Bacino e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, entro trenta giorni dalla data della sua adozione;
- 6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonche' all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 18/12/2013

"(... omissis ...)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 50 l/s (DMV base). L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale. Il concessionario dovrà adeguare il valore del DMV automaticamente a seguito della entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, del conseguente Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonche' delle eventuali evoluzioni del PTA.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi

istantanei naturali. In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.

(... omissis ...)"